



Città di **San Giovanni Teatino** *provincia di Chieti*

Ufficio del Sindaco

**AVVISO PUBBLICO
PER LA SCELTA DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' PARTECIPATA "SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L."**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- questo Comune è Socio al 51% della Società Partecipata "San Giovanni Servizi s.r.l." con sede in San Giovanni Teatino (CH), in Largo Wojtyla n. 25;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 31.07.2018, avente ad oggetto "Adeguamento Statuto della San Giovanni Servizi srl al D.Lgs. n. 175/2016. Approvazione." è stato approvato il nuovo Statuto della società partecipata e, conseguentemente, sono stati riapprovati i cd. "patti parasociali";
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 29.11.2018, avente ad oggetto "Statuto della San Giovanni Servizi Srl – Modifiche", sono state apportate alcune modifiche al dettato statutario;

VISTO l'art. 18, primo periodo, del nuovo Statuto, il quale prevede che "L'Organo Amministrativo della Società è rappresentato di norma da un Amministratore Unico. L'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri";

VISTO l'art. 3 dei Patti Parasociali, che così recita:

3.1 *I soci si impegnano affinché l'organo amministrativo sia nominato dall'assemblea dei soci e scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riguardo alla normativa in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, di parità di genere, di cause di incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi.*

3.2 *L'organo di Amministrazione potrà essere formato, tempo per tempo, come segue al ricorrere delle condizioni previste dalla legge:*

A) AMMINISTRATORE UNICO

- *L'Amministratore Unico verrà nominato dall'Assemblea dei soci, d'intesa tra tutti i soci e su proposta del socio pubblico Comune di San Giovanni Teatino; l'amministratore unico avrà la gestione amministrativa della società;*
- *L'Amministratore Unico dovrà nominare su proposta del socio privato, un direttore generale che avrà la responsabilità di coordinare ed ottimizzare gestione operativa, tecnica e progettuali della società; (...)*

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La legge prevede la possibilità, al ricorrere di certi presupposti, di nominare un consiglio di Amministrazione formato da tre o cinque membri:

- *Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.*

Al Comune di San Giovanni Teatino, spetta la designazione di due membri di cui uno assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Al socio privato spetta invece la designazione di un membro che assumerà la carica di Amministratore Delegato;

- *Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.*

Al Comune di San Giovanni Teatino, spetta la designazione di tre membri di cui uno assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Al socio privato spetta invece la designazione di due membri di cui uno assumerà la carica di Amministratore Delegato;



Città di **San Giovanni Teatino** *provincia di Chieti*

Ufficio del Sindaco

I compensi verranno stabiliti tenendo conto dei parametri di legge e secondo la possibile sostenibilità da parte della società.

Il Socio pubblico si farà carico di assicurare la rappresentanza di genere.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della "San Giovanni Servizi s.r.l. (in sigla S.G.S. S.r.l.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.07.2018, l'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, a norma dell'articolo 2383 c.c.;
- giusta verbale dell'assemblea dei soci del 2 Maggio 2022 è stato approvato il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso il 31.12.2021;
- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 dello Statuto il CdA è composto nel rispetto degli equilibri di genere ai sensi della legge 12 luglio 2011 n. 120;
- occorre procedere alla nomina dell'organo di amministrazione della detta Società;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 39 del 2013, ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", come di recente modificata dalla Legge n. 35 del 12.04.2022 e dalla Legge 12 Aprile 2022 n. 35;
- l'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, il quale stabilisce che è fatto divieto alle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 di conferire a soggetti già lavoratori pubblici e privati in quiescenza cariche in organi di governo degli enti e società da esse controllati (è possibile esclusivamente a titolo gratuito e per la durata massima di un anno);
- la circolare n. 6 del 04.12.2014 del Dipartimento per la Funzione Pubblica relativa all'interpretazione ed all'applicazione della norma succitata;

VISTO il D.P.R. 251/2012, recante "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*";

VISTO l'art. 1, comma 734 della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che "*Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi*".

VISTO l'art. 18, 4° periodo, dello Statuto il quale prevede che "*Possono ricoprire la carica di Amministratore coloro che, oltre ad avere i requisiti generali e specifici prescritti e richiamati al comma precedente, non abbiano rapporti di parentela entro il 4° grado con Amministratori comunali in carica*".

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 50, comma 8;
- lo Statuto comunale;
- lo Statuto della società partecipata e i patti parasociali vigenti



Città di **San Giovanni Teatino** *provincia di Chieti*

Ufficio del Sindaco

RENDE NOTO

E' possibile presentare domanda di candidatura per il rinnovo dell'Organo amministrativo della società partecipata "San Giovanni Servizi s.r.l.", con sede in San Giovanni Teatino (CH), in Largo Wojtyla n. 25, di competenza del socio pubblico.

La domanda, in carta libera, dovrà pervenire, a mano o a mezzo PEC (comunestgt@pec.it), all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni Teatino **entro e non oltre il giorno 27/06/2022.**

La pec dovrà avere come oggetto ""Richiesta di candidatura alla procedura di nomina dell'Organo di Amministrazione della San Giovanni Servizi s.r.l."

La domanda consegnata a mano dovrà pervenire in busta chiusa sulla quale dovranno risultare l'indicazione del mittente e la dicitura: "Richiesta di candidatura alla procedura di nomina dell'Organo di Amministrazione della San Giovanni Servizi s.r.l."

REQUISITI GENERALI

Gli interessati devono possedere una comprovata esperienza amministrativa, gestionale e professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riguardo alla normativa in materia di requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia, di parità di genere, di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi.

L'avviso è rivolto ai soggetti di sesso maschile e femminile in virtù degli obblighi di cui alla Legge 120/2011.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

Al fine di presentare istanza, salve le altre cause di incompatibilità ed inconfiribilità stabilite dalla normativa vigente ed in particolare, dal codice civile e dal D.Lgs. n. 39 del 2013 e sm.i., non può essere nominato o designato:

1. coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
2. coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti della società partecipata;
3. l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
4. coloro che hanno liti pendenti con il Comune o con la società partecipata;
5. chi si trova in stato di conflitto d'interessi rispetto alla società partecipata in cui rappresenta il Comune; in particolare chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti la società cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado del nominato o designato;
6. i Consiglieri e gli Assessori Comunali in carica;
7. i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sulla società cui si riferisce la nomina o la designazione;
8. chi è stato dichiarato fallito e/o membri di Consigli di amministrazione di aziende dichiarate fallite nei tre anni successivi al fallimento;
9. chi si trova in rapporto d'impiego, consulenza o incarico con la società partecipata presso cui dovrebbe essere nominato;



Città di San Giovanni Teatino

provincia di Chieti

Ufficio del Sindaco

10. chi si è trovato nelle condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
11. chi ha ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi;
12. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali;
13. chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 734 della Legge n. 296 del 27.12.2006 "Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi".
14. sia lavoratore pubblico collocato in quiescenza.

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla nomina e fino al deposito del bilancio societario chiuso al 31/12/2024.

Alla domanda, in cui si dichiara il possesso dei requisiti prescritti e la non ricorrenza delle condizioni di cui ai punti da 1. a 14. dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- *curriculum vitae* nel formato europeo.

I dati personali saranno trattati in conformità con il Regolamento UE 679/2016 ed utilizzati esclusivamente per l'espletamento della procedura in oggetto e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione viene resa.

L'Amministrazione richiederà il rispetto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità).

Copia del presente avviso è disponibile sul sito web:

www.comune.sangiovaniteatino.ch.it nella sezione "Amministrazione Trasparente"-Provvedimenti. Provvedimenti organi indirizzo politico e nella sezione Società partecipate.

Per informazioni inerenti al presente avviso rivolgersi all'Ufficio del Sindaco, - dott.ssa Ferretti Eliana - ai seguenti recapiti telefonici: 085/44446218.

San Giovanni Teatino, 10/06/2022



IL SINDACO
Giorgio Di Clemente